




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1744

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile
«Scirè» quale sacrario militare subacqueo

N. 44 – 17 luglio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1744

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile
«Scirè» quale sacrario militare subacqueo

N. 44 – 17 luglio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3-
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3-
ARTICOLI DA 1 A 3	- 3-
RICONOSCIMENTO DEL RELITTO DEL REGIO SOMMERGIBILE «SCIRÈ» COME SACRARIO MILITARE SUBACQUEO	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1744
Titolo:	Riconoscimento del relitto del regio sommergibile “Scirè” quale sacrario militare subacqueo
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	assente
Relatrice per la Commissione di merito:	Chiesa (FDI)
Commissione competente:	IV Commissione (Difesa)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, è volto al riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo.

È oggetto della presente Nota il testo originario della proposta, non emendato dalla Commissione di merito.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che appaiono presentare profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 3

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» come sacrario militare subacqueo

Normativa vigente.

I sacrari equiparati; la disciplina attuale e quella originaria

L'articolo 275 del Codice dell'ordinamento militare (di seguito "COM") equipara a tutti gli effetti cinque sacrari di guerra¹ ai cimiteri di guerra e li assoggetta alla disciplina dei sepolcreti di guerra dettata dagli articoli 265-275 del COM medesimo.

¹ Si tratta dei seguenti sacrari: il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso), il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti), il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi» di Medea (Gorizia), il Sacrario nazionale «Mater Captivorum» di Melle, in Valle Varaita (Cuneo), il

L'equiparazione ai cimiteri di guerra di quattro² dei predetti sacrari fu disposta inizialmente dalla legge n. 48 del 2005 (poi abrogata dal COM, nel quale sono confluite le sue disposizioni). Si evidenzia che per l'attuazione della legge fu autorizzata la spesa di 247.196 euro annui a decorrere dall'anno 2005³.

L'equiparazione del Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso) era, precedentemente, stata disposta dalla legge n. 31 del 1981, non corredata di autorizzazioni di spesa.

La disciplina dei sepolcreti di guerra

Limitatamente ai profili di interesse per la verifica delle quantificazioni della presente iniziativa normativa, si rammenta che i sepolcreti di guerra includono cimiteri, ossari e sacrari di guerra (art. 265 COM). Al capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa (precedentemente: Commissario generale per le onoranze ai Caduti), che esercita le proprie funzioni alle dirette dipendenze del Ministro della difesa (art. 266 COM), spettano varie attribuzioni in materia, quali in particolare:

- la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonché di quelli esistenti all'estero;
- la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra;
- il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme di numerosi caduti, fra i quali i militari italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano sia fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946;
- la compilazione dei progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra (articolo 267 COM).

Disciplina sulle spese per i sepolcreti di guerra

L'articolo 567 del COM dispone che le spese per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 267, ivi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, gravano sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa e ne demanda la gestione al Capo dell'Ufficio. Fino al 2023 [DL n. 44 del 2023, art. 1, comma 7, lettera g)] dette attribuzioni spettavano, rispettivamente, al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti e al relativo Commissario.

Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato «Tempio nazionale dell'internato ignoto» (Padova).

² Si tratta dei precedenti sacrari eccetto quello di Monte Zurrone.

³ Sulla base dell'esame parlamentare dell'AC 2043 (XIV legislatura), inizialmente non corredata di RT, si desume che, su richiesta della Commissione Bilancio della Camera, poiché il relatore segnalò che le disposizioni comportavano l'aumento dei compiti affidati al Commissario per le onoranze ai caduti di guerra, fu presentata una relazione tecnica (non disponibile agli atti) che prevedeva un costo di euro 61.799 annui per il riconoscimento come cimitero di guerra di ciascun immobile.

L'articolo 268 del COM precisa che la sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani è di regola affidata dal capo dell'Ufficio, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente possono essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze; per le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, il Capo dell'Ufficio può adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilità dello Stato.

Gli stanziamenti di bilancio

Nello stato di previsione del Ministero della difesa (bilancio 2024), sul capitolo 1147 sono allocate le "Spese per acquisti di beni e servizi del commissariato generale per le onoranze ai caduti": il nomenclatore vi associa la legge n. 48 del 2005 (descritta nella parte iniziale del presente dossier, recante – si rammenta – l'equiparazione di quattro sacrari militari ai cimiteri di guerra). Lo stanziamento dell'intero capitolo è di circa 1.784.000 euro annui (nel triennio di riferimento). Il piano gestionale n. 4, relativo a "Onoranze ai caduti in guerra e in missioni di pace ed equiparazione dei cimiteri di guerra ai monumenti sacrari", reca uno stanziamento di circa 1.465.363 euro annui (nel triennio di riferimento). Dalla Nota integrativa allo stato di previsione (DDL di bilancio 2024) non si desumono elementi direttamente utilizzabili per la presente fattispecie.

Nel disegno di legge di rendiconto 2023 (C 1951), si osserva che il capitolo 1147/Difesa aveva (in termini di competenza, arrotondato all'unità) uno stanziamento iniziale di 2.063.410 euro, e dopo variazioni disposte nel corso dell'esercizio, uno stanziamento definitivo di 2.974.366 euro. Di questi il totale pagato è di 2.937.186 euro, talché si registrano economie per euro 37.180 nel 2023.

Nel rendiconto 2022 (legge n. 128 del 2023), si osserva che il capitolo aveva uno stanziamento iniziale di 2.103.410 euro, e dopo variazioni disposte nel corso dell'esercizio, uno stanziamento definitivo di 3.209.617 euro. Di questi il totale pagato è di 3.061.681 euro, talché si registrano economie per euro 147.936 nel 2022.

Nel rendiconto 2021 (legge n. 110 del 2022), si osserva che il capitolo aveva uno stanziamento iniziale di 2.152.410 euro, e dopo variazioni nel corso dell'esercizio, uno stanziamento definitivo di 2.582.017 euro. Di questi il totale pagato è di 2.253.537 euro, talché si registrano economie per euro 328.480 nel 2021.

Le norme riconoscono il relitto del regio sommergibile «Scirè», affondato il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa nel territorio dello Stato di Israele, come sacrario militare subacqueo (articolo 1) lo equiparano a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra (a tal fine integrando l'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, per la cui descrizione si veda, sopra, la parte ricostruttiva della normativa vigente) (articolo 2) e dispongono, infine, una generale clausola di invarianza finanziaria ai cui sensi dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 3).

Per quanto riguarda i precedenti:

- nelle ultime tre legislature, le Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento non hanno esaminato iniziative normative concernenti l'equiparazione di sacrari militari;
- l'articolo 275 del COM non è stato oggetto di ulteriori integrazioni;
- nella scorsa legislatura, in risposta alle interrogazioni n. 4-0263 e n. 4.04001, riferite al Sacrario militare di Saragozza (in Spagna, ove sono sepolti gli italiani caduti durante la guerra civile spagnola), il Governo ha evidenziato tra l'altro che "Il commissariato generale ha finanziato con continuità tutte le richieste di fondi, sia per la custodia e la manutenzione ordinaria sia per quella straordinaria, pervenute dal competente consolato generale di Barcellona. In particolare, ha finanziato importanti lavori di sistemazione dei loculi che ospitano i resti mortali dei caduti, per un importo complessivo di 145.000 euro nel 2003 e di impermeabilizzazione della copertura della torre ossario, per un importo pari a circa 45.000 euro nel 2015." Da ciò si desume, da un lato, che gli interventi sui cimiteri militari all'estero hanno carattere oneroso, dall'altro, che detti interventi sono comunque stati effettuati, a legislazione vigente, anche in assenza dell'equiparazione ai sepolcreti militari.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è volta a riconoscere il relitto del regio sommergibile «Scirè» come sacrario militare subacqueo (articolo 1) e ad equipararlo a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra (a tal fine integrando l'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare) (articolo 2), disponendo altresì una generale clausola di invarianza finanziaria (articolo 3).

Per effetto dell'integrazione dell'articolo 275 del Codice dell'ordinamento militare, dall'equiparazione ai cimiteri di guerra discende, per l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa (precedentemente: Commissario generale per le onoranze ai Caduti), l'attribuzione di funzioni di carattere potenzialmente oneroso, fra le quali:

- la sistemazione, manutenzione e custodia del sacrario;
- l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa;
- il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme dei caduti;
- la compilazione dei progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra.

In proposito, si rammenta che alla precedente equiparazione di quattro sacrari di guerra (disposta inizialmente dalla legge n. 48 del 2005 poi confluita nel codice dell'ordinamento

militare), sono stati ascritti effetti di maggiore spesa, a suo tempo quantificati in 247.196 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Si rammenta altresì, tuttavia, che già a legislazione vigente, anche in mancanza di una specifica previsione normativa, il sommergibile Scirè è stato oggetto di un'operazione di recupero dopo il suo ritrovamento ed è stato sigillato nel 2002 per evitarne la violazione.⁴ Analogamente, come risulta dalle risposte alle interrogazioni n. 4-0263 e n. 4-04001 della scorsa legislatura, riferite al Sacrario militare di Saragozza (in Spagna, ove sono sepolti gli italiani caduti durante la guerra civile spagnola), interventi di carattere oneroso per la manutenzione di strutture analoghe sono stati effettuati anche in assenza di un'equiparazione.

In proposito, andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire quali siano gli effetti finanziari che deriverebbero dall'inclusione del Sommergibile "Scirè" tra i "sacrari equiparati", anche in considerazione del fatto che tali effetti non appaiono riassorbibili nei vigenti stanziamenti di bilancio destinati alle onoranze ai caduti. Infatti, come risulta dai rendiconti degli ultimi tre esercizi finanziari, gli stanziamenti iniziali del capitolo di bilancio relativo alle "Spese per acquisti di beni e servizi del commissariato generale per le onoranze ai caduti" (capitolo 1147/Difesa) - per altro superiori al vigente stanziamento di bilancio - non hanno mai registrato disponibilità inutilizzate, ma al contrario si sono dimostrati incapienti a fronte delle effettive esigenze di spesa, tanto che se ne è dovuto sempre disporre il reintegro nel corso di ciascun esercizio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza di carattere generale riferita all'intera proposta di legge, ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione della citata clausola.

⁴ https://www.difesa.it/assets/allegati/26625/i_sacrari_all_estero_2.pdf pag. 239